



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: INCLUSIONE SOCIALE Area: RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo G. B. Lisi di Alatri (FR) in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> _____ <small>(ANGELONI MONICA) L' ESTENSORE</small> _____ <small>(ANGELONI MONICA) IL RESP. PROCEDIMENTO</small> _____ <small>(V. MORACE) IL DIRIGENTE RESPONSABILE</small> _____ <small>(O. GUGLIELMINO) IL DIRETTORE REGIONALE</small> </div>			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE <div style="text-align: right;">_____ <small>(Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE</small></div>		
DI CONCERTO	<div style="text-align: right;">_____ IL DIRETTORE</div>		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> <small>IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio</small> _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 16/04/2020 prot. 227	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ <small>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</small>		_____ <small>IL DIRIGENTE COMPETENTE</small>	

Oggetto: Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo G. B. Lisi di Alatri (FR) in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente

VISTI

lo Statuto della Regione;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l'articolo 21;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

la legge regionale 2 dicembre 1983, n.73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);

la legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5 (Riconoscimento della personalità giuridica alle confraternite e alle istituzioni che svolgono attività educativo-religiosa);

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, in particolare, l'articolo 20;

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 516 (Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361);

la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2016, n. 529 (Registro regionale delle persone giuridiche. Revoca della DGR 643/2008 e Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni);

la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 419 (Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015 concernente "Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.)";

il decreto del Presidente della Regione Lazio 3 novembre 2016, n. T00212 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione

dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo G. B. Lisi;

VISTO lo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo G. B. Lisi;

ATTESO che

- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, la quale disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;
- l'articolo 23, comma 2 della citata l. r. 2/2019 dispone che *“I Consigli di amministrazione in carica delle IPAB sono incaricati di procedere all'adozione degli atti inerenti la trasformazione in ASP, anche mediante fusione, o in persona giuridica di diritto privato e restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi, secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime. In caso di inerzia si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 2”*;
- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, il cui articolo 6, comma 1, dispone che *“Le IPAB in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infra-regionale) e quelle tuttora svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativa-religiosa di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, deliberano di trasformarsi in persona giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 18 della l. r. n. 2/2019.”*;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'articolo 2 della l. r. n. 2 del 2019 e dell'articolo 6, comma 2 del r. r. n. 17 del 2019, con comunicazione nota del 7 novembre 2019, acquisita agli atti d'ufficio in data 8 novembre 2019, con prot. 898651 l'IPAB Casa di Riposo G. B. Lisi ha trasmesso l'istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato, unitamente alla seguente documentazione:
 - a. deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2019, n. 9;
 - b. proposta di statuto del nuovo soggetto giuridico;
 - c. inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'IPAB, corredato di perizia asseverata;
 - d. elenco nominativo del personale dell'IPAB recante l'indicazione della natura giuridica del rapporto di lavoro, della sua decorrenza e del termine, se previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento;
 - e. processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IPAB;
 - f. ultimo bilancio consuntivo approvato dall'IPAB;

- g. documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al DPCM 16 febbraio 1990 che consentano trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
 - h. relazione sulle attività svolte dall'IPAB, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - i. relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere e delle modalità di conseguimento degli scopi statutari sottoscritta dal legale rappresentante;
- con nota del 25 novembre 2019, prot. 955031, la struttura regionale competente in materia ha richiesto all'IPAB chiarimenti in ordine alla documentazione trasmessa, sospendendo i termini per l'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 4, del r. r. 17/2019;
 - con nota del 28 novembre 2019, prot. 213, acquisita agli atti d'ufficio in data 29 novembre 2019, con prot. 969297, l'IPAB ha inviato i chiarimenti richiesti;
 - con nota del 9 dicembre 2019, prot. 999462, la struttura regionale competente in materia ha richiesto all'IPAB di integrare la proposta di statuto trasmessa al fine di adeguarla alla normativa vigente in materia di patrimoni delle IPAB trasformate e a quella inerente all'istituzione dell'organo di revisione, sospendendo nuovamente i termini per l'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 4, del r. r. 17/2019;
 - con nota del 12 dicembre 2019, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, con prot. 1015370, l'IPAB ha inviato la proposta di statuto rimodulata;
 - con nota del 2 gennaio 2020, prot. 282, la struttura regionale competente ha richiesto all'IPAB di apportare ulteriori modifiche alla proposta di statuto in quanto non ancora conforme alla normativa indicata nella nota del 9 dicembre 2019, prot. 999462;
 - con nota del 13 gennaio 2020, acquisita agli atti d'ufficio in data 14 gennaio 2020, con prot. 28760, l'IPAB ha inviato la nuova proposta di Statuto.
 - la documentazione inviata dall'Ente, così come integrata da ultimo con la nota di cui al precedente capoverso è conforme a quella di cui all'articolo 6 del r. r. 17/2019 e alla normativa vigente in materia di persone giuridiche private, pertanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del r. r. 17/2019, con nota del 24 gennaio 2020, prot. 68087 è stata indetta Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14 comma 2 della l. 241/1990;
 - nei termini di cui alla predetta nota prot. 68087/2020 non sono pervenuti riscontri da parte degli enti interessati;

RILEVATO

che

- l'IPAB interessata ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, ivi compresa quella attestante la sussistenza dei requisiti per la trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, così come definiti dall'art. 1 del D.P.C.M. 16 febbraio 1990;
- l'IPAB nello specifico è in possesso:
 1. del requisito di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) consistente nel carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati, derivante

dalla compresenza, ai sensi del successivo comma 5, dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
 - b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
 - c) patrimonio prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
2. del requisito di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) in quanto ente di ispirazione religiosa, sussistendo la compresenza, ai sensi del successivo comma 6, dei seguenti elementi:
- a) attività istituzionale che persegue indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità religiosa;
 - b) collegamento dell'istituzione a una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri di culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio;

RITENUTO

pertanto, necessario

- dichiarare, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'art. 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo G. B. Lisi in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
- stabilire che l'Ente dovrà provvedere all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato secondo le procedure di cui al D. P. R. 361/2000;
- di prendere atto dello Statuto della Fondazione denominata Casa di Riposo "G. B. Lisi", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente, all'articolo 4 l'elenco del patrimonio immobiliare dell'Ente medesimo;
- stabilire che l'efficacia del presente atto è risolutivamente condizionata alla mancata iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di dichiarare, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'art. 6 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo G. B. Lisi in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;
2. di stabilire che l'Ente dovrà provvedere all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato secondo le procedure di cui al D. P. R. 361/2000;

3. di prendere atto dello Statuto della Fondazione denominata Casa di Riposo “G. B. Lisi”, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente, all'articolo 4 l'elenco del patrimonio immobiliare dell'Ente medesimo;
4. di stabilire che l'efficacia del presente atto è risolutivamente condizionata alla mancata iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000;
5. di stabilire che:
 - a. la Fondazione Casa di Riposo “G. B. Lisi” subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo G. B. Lisi, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi;
 - b. ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab Casa di Riposo G. B. Lisi, resterà in carica fino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per l'ordinaria amministrazione e ogni adempimento indifferibile e urgente.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul BURL

Copia

CASA DI RIPOSO “G.B. LISI”

VIA M. FACCHINI 8, 03011 ALATRI (FR)

STATUTO

ORIGINI

Art. 1

La Casa di Riposo Gian Battista Lisi trae le sue origini dalla benemerita iniziativa del sacerdote Don Giovanni Battista Lisi, che, con atto del 29 ottobre 1879 a rogito del Notaio Filippo Forti destinò il suo patrimonio a ricovero dei poveri del Comune di Alatri.

Lo Statuto organico, al quale fa richiamo il presente articolo, fu redatto in data 14 luglio 1885 e fu firmato da Pietro Saulini, Vescovo di Alatri, Filippo Conte De Cesaris, Pietro Paolo Parroco Alviti, Pietro Bellincampi e Sisto Maggi.

Detto Statuto fu approvato e l'istituto, denominato Pio Istituto "Lisi", eretto in Ente Morale con Decreto Reale del Re Umberto I, in data 28 ottobre 1885, contrassegnato dal Ministro Agostino Depretis.

Con Decreto del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat del 10 aprile 1968, controfirmato dal Ministro Paolo Emilio Taviani, il Pio Istituto "Lisi" assume la qualifica I.P.A.B., ai sensi della legge n. 6972/1890, assumendo la denominazione di Casa di Riposo "G.B. Lisi", e con il medesimo Decreto viene approvato lo Statuto organico composto da 25 articoli, di cui si riporta l'art. 2: "La Casa di Riposo ha lo scopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in conformità all'art.2 del decreto legislativo 19 novembre 1889, n.6535, seri 3^, aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Alatri i quali non abbiano parenti tenuti per legge a provvedere alla loro sorte e in grado di farlo".

L'Istituto ha funzionato da allora con i proventi derivanti dai beni testati dal suo fondatore, dalle rette per il ricovero e con altri mezzi forniti da benefattori, in particolare dalla Diocesi di Anagni – Alatri.

L'Istituto si intitola "Casa di Riposo G.B. Lisi" ed ha come patrono San Giovanni Battista così come auspicato dal Fondatore.

DENOMINAZIONE - FINALITÀ ISTITUZIONALI

Art. 2

L'Ente ha la natura giuridica di Fondazione soggetta alla disciplina degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, è denominata "Casa di Riposo G.B. Lisi", ed ha sede in Alatri (FR), via M.Facchini n.8.

La Fondazione gestisce una casa di riposo di ispirazione cristiana cattolica. Non si prefigge fini di lucro, ha durata illimitata ed esaurisce le proprie attività nell'ambito territoriale della Regione Lazio.

Essa ha per scopo primario l'accoglienza residenziale delle persone anziane, che per vari motivi non desiderano o non possono più di vivere in solitudine nella propria abitazione.

La volontà di volersi bene, di accogliere persone in difficoltà fornendo la più completa assistenza, porre sempre il benessere della persona anziana al centro di tutto l'agire organizzativo, il rispetto dell'essere umano, considerato unico e singolare, l'impegno in vista di una meta al di là del tempo, la condivisione, l'uguaglianza e l'imparzialità, la partecipazione sono alcuni dei principi sui cui si basa la Fondazione.

La Fondazione accoglie senza discriminazione e disparità alcuna, le persone di età avanzata, autosufficienti e non autosufficienti, idonee alla vita di comunità, residenti nel Comune di Alatri e, se vi sono posti disponibili, quelli provenienti da altri comuni.

In aderenza alla sua identità cristiana cattolica, privilegia e promuove l'accoglienza degli anziani svantaggiati per ragioni fisiche, sociali, familiari ed etniche.

La Casa di Riposo, secondo lo spirito di utilità sociale che fin dalle origini ha avuto, con esclusione di ogni tipo di lucro, ha facoltà di promuovere e sostenere iniziative ricreativo, assistenziale e religioso a favore degli anziani.

L'attività funzionale e amministrativa della Casa di Riposo è regolata dalle norme previste dall'apposito regolamento interno.

SERVIZI E ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Art. 3

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi diretti al soddisfacimento dei bisogni degli anziani ospiti presso la struttura residenziale e della popolazione anziana del territorio, con particolare riferimento ai cittadini di Alatri.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione, e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In particolare la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi locali e regionali e il pubblico;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- istituire premi e borse di studio.

PATRIMONIO – FONDO DI DOTAZIONE E FONDO DI GESTIONE

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti al momento della trasformazione, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, in particolare il patrimonio è costituito dal Fondo di Dotazione iniziale e dai fondi riserve presenti nel bilancio e potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

Il Fondo di Dotazione iniziale è composto dai beni mobili ed immobili quali risultanti dalla perizia redatta dal geom. Matteo Campoli, asseverata in data 31/10/2019 e in particolare:

- immobile sito in Alatri (FR), Via S. Silvestro Civico 14, piano S1, Foglio 105, particella 1037, sub. 1;
- immobile sito in Alatri (FR), Via S. Silvestro Civico 1, piano 1-2, Foglio 105, particella 1037, sub. 2;
- immobile sito in Alatri (FR), Via S. Silvestro Civico 14, piano 2, Foglio 105, particella 1058, sub. 5;
- immobile sito in Alatri (FR), Via S. Silvestro, Foglio 105, particella 1055;
- immobile sito in Alatri (FR), Via Degli Ernici, piano T, Foglio 105, particella 1432, sub. 1;
- immobile sito in Alatri (FR), Via Degli Ernici, piano 1, Foglio 105, particella 1432, sub. 2;
- immobile sito in Alatri (FR), Via Degli Ernici, piano T-S1, Foglio 105, particella 1935;
- beni mobili e attrezzature a servizio della residenza per anziani, tenuti presso la sede istituzionale dell'ente, così come da elencazione contenuta nell'inventario allegato alla perizia redatta dal geom. Matteo Campoli, asseverata in data 31/10/2019.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

Sono beni del patrimonio indisponibile della Fondazione tutti i beni immobili effettivamente destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. Gli stessi non

possono essere sottratti alla loro destinazione se non attraverso la dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

La Fondazione provvede ai suoi scopi mediante il fondo di gestione, composto:

- dalle entrate patrimoniali;
- dalle rette degli utenti per i servizi offerti;
- dai contributi di Enti pubblici e privati;
- da ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio;
- dalle donazioni;
- dalla contrazione di prestiti e mutui.

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può comunque contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Art. 5

La Fondazione non ha fini di lucro.

La gestione contabile si ispira ai principi dell'efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità, nel rispetto del vincolo di bilancio.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo, redatto secondo i principi contabili applicati alle fondazioni.

Entro il 31 Dicembre il Consiglio di Amministrazione approva una relazione previsionale per l'esercizio successivo nella quale sono indicati gli obiettivi

principali della Fondazione e la sintesi delle risorse disponibili in entrata e di spesa

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Eventuali utili di amministrazione sono reinvestiti esclusivamente per l'incremento del patrimonio della Fondazione ovvero per il miglioramento dei servizi offerti.

ORGANI ED UFFICI

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione;
2. il Presidente;
3. Il Revisore dei Conti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Anagni – Alatri, rappresentato da un suo delegato, membro diritto;
- un membro nominato dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di Anagni – Alatri;
- tre membri nominati dal Sindaco del Comune di Alatri.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Tutti i membri esercitano le loro funzioni gratuitamente. Nella sua prima adunanza il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Il Presidente ne dà immediata comunicazione alla componente cui apparteneva il membro dichiarato decaduto.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione e comunque:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
- e) chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti e in caso di incompatibilità da immediata comunicazione alla componente cui appartiene il membro ineleggibile.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento.

Esso in particolare:

1. Nomina il Presidente e il Vicepresidente da scegliersi nel proprio seno;
2. Revoca la nomina al Presidente con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;
3. Approva i bilanci;
4. Approva i regolamenti interni della Fondazione;
5. Approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica;
6. Assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dei regolamenti interni;
7. Nomina il Segretario;
8. Nomina il Revisore dei Conti;
9. Delibera sui contratti di locazione e sui contratti in generale;
10. Delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e la dismissione del patrimonio indisponibile con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione;
11. Delibera la misura delle rette degli ospiti;
12. Delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano la Fondazione.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti, e comunque almeno due volte all'anno in seduta ordinaria, dovendosi nella prima deliberare in merito al bilancio consuntivo e, nella seconda in merito alla relazione previsionale per l'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 5.

Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto o con altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare da recapitare a tutti i Consiglieri, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, in caso di convocazione d'urgenza l'invito dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima.

Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dal presente statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente: hanno sempre luogo a voto segreto le deliberazioni relative a questioni concernenti persone.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età e, a pari anzianità di età, al più anziano di nomina.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, a cura del Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 10

Il Presidente della Fondazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto, salvo revoca dell'incarico, da adottarsi con apposita deliberazione, previa presentazione di mozione motivata di revoca, sottoscritta da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione. La revoca si intenderà approvata

con il voto favorevole di almeno quattro dei cinque componenti del Consiglio.

Il Presidente promuove e coordina tutte le attività della Fondazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza legale della Fondazione ad ogni effetto di diritto sostanziale e processuale; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; vigila sull'andamento morale ed economico della Fondazione e sul rispetto degli scopi istituzionali.

Adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica nella prima adunanza del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente, in caso di contemporanea assenza il Consigliere più anziano di età e, a pari anzianità di età, il più anziano di nomina.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11

Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione il Presidente deve richiedere, agli Enti interessati, la nomina dei membri di competenza al fine di procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta comunque in carica, per i soli compiti di ordinaria amministrazione, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti, fino all'insediamento di quello nuovo.

DIMISSIONI E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

Art. 12

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data della comunicazione di queste.

Nel caso in cui il Consiglio ne deliberi l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso all'Ente cui compete la designazione.

Allo stesso modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere.

Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

REVISORE DEI CONTI

Art. 13

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, scelto tra persone di adeguata professionalità e iscritto al registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Esso è organo di consulenza contabile e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa ed espleta tutte le funzioni indicate dalle norme civilistiche in materia.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare con apposite relazioni.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale.

SEGRETARIO

Art. 14

Il Segretario dell'Ente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza tecnico-giuridica nei confronti del Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Egli assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente e coi Consiglieri, li raccoglie negli appositi registri, cura tutta la parte legale/amministrativa dell'Ente, custodisce gli atti e i documenti, predispone, anche con l'ausilio di tecnici esterni, il bilancio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Egli risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e opera secondo le sue direttive di massima.

SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 15

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno piena facoltà di vigilare sul funzionamento della Fondazione e hanno pieno diritto di accesso alla struttura per verificarne il funzionamento nonché di prendere visione di ogni atto o documento riguardante la gestione dell'Ente.

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 16

La configurazione dell'assetto gestionale e organizzativo degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili della Fondazione è definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento interno disciplina inoltre lo stato giuridico ed economico, le assunzioni e le dimissioni, i diritti, i doveri, gli aspetti disciplinari, la dotazione organica e i ruoli funzionali del personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato se ed in quanto presente.

SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA

Art. 17

Il servizio di cassa e tesoreria è affidato ad idoneo istituto bancario di nota e comprovata solidità alle condizioni più vantaggiose per la Fondazione.

SCIoglimento

Art. 18

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, ad altro Ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti e/o al nuovo soggetto subentrante, previo accordo con il proprietario dei beni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. previste in particolare per le associazioni, fondazioni o enti ai quali è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Copia